

CIRCOLARE n. 33 del 2 marzo 2026

Prot. n. 125 AS/bf

OGGETTO: Circolare N. 2/E Agenzia delle Entrate - Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali - Legge 30 dicembre 2025, n. 199

Tassazione agevolata degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali:

- gli aumenti retributivi corrisposti nell'anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, ivi compreso quello sottoscritto dalla Scrivente, sono assoggettati, ad un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5 per cento**. La misura è circoscritta ai lavoratori che, nell'anno d'imposta 2025, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro
- l'imposta sostitutiva si applica, esclusivamente, agli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi sottoscritti nel **triennio 2024,2025,2026** e corrisposti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026, nel rispetto del principio di cassa allargato di cui all'articolo 51 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Circolare FIFE n. 4/2026), in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Si rammenta che la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, per il solo anno 2026, un regime fiscale agevolato in base al quale gli aumenti retributivi corrisposti nell'anno 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, ivi compreso quello sottoscritto dalla Scrivente, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ad un'**imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5 per cento**. La misura è circoscritta ai lavoratori che, nell'anno d'imposta 2025, abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro e, ai fini della verifica di tale soglia, devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da una pluralità di rapporti.

L'Agenzia con la circolare in commento ha chiarito che sotto il profilo oggettivo, l'imposta sostitutiva si applica, esclusivamente, agli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio indicato (2024,2025,2026) e corrisposti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026, nel rispetto del principio di cassa allargato di cui all'articolo 51 del TUIR.

Ne consegue che restano esclusi dall'agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026. Inoltre, qualora le previsioni contrattuali dispongano una distribuzione pluriennale degli aumenti, l'imposta sostitutiva si applica alle sole *tranche* di incremento corrisposte dal 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.

Aderente a

Hotrec
Hospitality Europe

FIFE - Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia
Piazza G. G. Belli 2 - 00153 Roma
fife.it – segreteria@fife.it

CONF
TURISMO

Socio fondatore
Fondo Est
assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

In riferimento agli incrementi retributivi previsti dal rinnovo del CCNL FIPE del 5 giugno 2024, nella tabella a seguire sono riportati, a titolo esemplificativo, gli importi oggetto della detassazione prendendo come riferimento gli aumenti parametrati sul IV livello contrattuale.

Aziende di pubblico esercizio	Aziende della ristorazione collettiva
Tranche: 50,00 dal 1° giugno 2024; 40,00 dal 1° giugno 2025; 40,00 dal 1° giugno 2026.	Tranche: 50,00 dal 1° giugno 2024; 40,00 dal 1° settembre 2025; 40,00 dal 1° settembre 2026.

L'imposta sostitutiva si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 riferiti alle tranches del 2024, del 2025 e del 2026. Inoltre, si precisa che tutti gli importi dovranno essere riproporzionati in caso di rapporto a tempo parziale.

Con riferimento all'ambito applicativo dell'imposizione agevolata, si precisa che:

- l'agevolazione riguarda i soli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia nelle dodici mensilità ordinarie e nelle eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima). Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi, limitatamente alla parte integrata dal datore di lavoro in caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità o paternità, infortunio);
- sono, invece, esclusi gli scatti di anzianità, le somme corrisposte per prestazioni eccedenti l'orario ordinario, le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno, nonché le erogazioni *una tantum* volte a coprire il periodo di vacanza contrattuale, in quanto caratterizzate da natura straordinaria. È parimenti escluso il trattamento di fine rapporto, trattandosi di componente retributiva differita;
- qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, il dipendente può comunque beneficiare della tassazione agevolata sugli incrementi retributivi.

Sotto il profilo degli effetti sul reddito complessivo, la Circolare in esame richiama l'articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR, evidenziando che i redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non rilevano ai fini delle detrazioni a esso commisurate. Al fine di evitare effetti penalizzanti in contrasto con la *ratio* della disposizione (ossia quella «*di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario*»), ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo di cui al decreto legge n. 3 del 2020, recante «*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*», il reddito di lavoro dipendente che è assoggettato a imposta sostitutiva ai sensi del comma 7 della legge di bilancio 2026 va computato nel reddito complessivo da lavoro dipendente, per verificare se l'imposta lorda determinata in relazione a quest'ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente.

L'Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che il regime opera automaticamente per il tramite del sostituto d'imposta, senza necessità di istanza da parte del lavoratore, salva la facoltà di quest'ultimo di rinunciare espressamente e per iscritto alla tassazione sostitutiva, optando per quella ordinaria.

Nell'ipotesi di pluralità di rapporti nel 2025, viene chiarito che il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro le informazioni necessarie alla verifica del requisito reddituale, mediante consegna delle certificazioni uniche (CU) o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. In mancanza di sostituto d'imposta, l'agevolazione può essere fruita in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2026.

Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva, pur in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Del pari, il dipendente utilizza la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta, che deve versarla utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 (Circolare FIPE n. 17/2026).

Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate Circolare FIPE n. 17/2026 Circolare FIPE n. 4/2026	Collegamenti https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/normativa-e-prassi/circolari	Parole chiave Detassazione; imposta sostitutiva; rinnovi CCNL; pubblici esercizi
---	--	--